Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 649

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SILERI, MONTEVECCHI, CASTELLONE e PATUANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2018

Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione sanitaria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in oggetto è finalizzato all'introduzione nelle scuole secondarie italiane di primo e di secondo grado dell'educazione sanitaria.

Ben si comprende come la scuola rappresenti un microcosmo ideale in cui si maturano convinzioni, opinioni, conoscenze, atteggiamenti e abitudini che determineranno in gran parte l'evoluzione dell'individuo, il suo ruolo e il suo contributo al vivere sociale. In tal senso la collaborazione tra il mondo sanitario e quello dell'educazione e della formazione rappresenta un elemento sostanziale per lo sviluppo delle persone.

L'educazione alla salute si pone quale elemento fondante del Servizio sanitario nazionale sin dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha portato alla sua istituzione. Questa prevede esplicitamente, tra le sue finalità, quella della formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità.

Essa si basa sul principio che si deve consentire a ciascun individuo di sviluppare la capacità di prendere decisioni coscienti nei riguardi del proprio benessere, in difesa del suo equilibrio fisico, psichico, spirituale e sociale. La normativa vigente richiama all'obbligatorietà dell'educazione sanitaria tutti i docenti di tutte le scuole e sancisce che l'educazione alla salute deve avere i seguenti caratteri: ordinarietà («si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica»), collegialità, protagonismo studentesco, globalità (rispondere ai bisogni fisici e psicorelazionali), organicità e sistematicità degli interventi (che non devono essere episodici), pluridisciplinarità, interistituzionalità, verificabilità e processualità, coinvolgimento dei genitori.

Entrando nel merito, la scuola nel suo progetto educativo deve tenere presenti tre livelli di intervento per l'educazione alla salute: la prevenzione, il contenimento del disagio, la promozione delle situazioni di benessere.

Per quanto riguarda la prevenzione, a livello scolastico si traduce nel riconoscimento e nella rimozione degli ostacoli, nella programmazione coordinata degli interventi e nella continua attenzione conoscitiva per costruire validi percorsi educativi.

Per quanto riguarda il contenimento del disagio a scuola è possibile razionalizzare percorsi di allenamento al riconoscimento del problema, alla sua misurabilità, alla valutazione reale delle possibili strategie di difesa, alla rielaborazione della parte di sofferenza o di disagio necessaria.

Promozione del benessere significa mettere il soggetto in situazione di volere il proprio bene, utilizzando le competenze e le conoscenze che gli sono state date per interpretare la realtà che gli sta davanti.

Il passaggio da una visione biomedica a un approccio multidisciplinare alla salute chiama la scuola ad assumere una funzione di coordinamento tra le diverse istituzioni su tutti i problemi relativi alla salute fisica, psichica e sociale dei suoi allievi: la scuola, luogo di aggregazione e dibattito, può essere, infatti, il luogo ideale per l'analisi e la successiva sintesi dei modelli comportamentali suggeriti dal mondo della sanità.

Quanto alle disposizioni di cui consta il disegno di legge in oggetto, esso prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'introduzione nelle scuole secondarie di

primo e di secondo grado dell'insegnamento dell'educazione sanitaria, con lo scopo di accrescere la consapevolezza circa le patologie più diffuse attraverso una imprescindibile e mirata attività di prevenzione e promozione di corretti stili di vita.

L'articolo 1 prevede dunque l'inserimento dell'educazione sanitaria tra le discipline curricolari obbligatorie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Con l'articolo 2 si prevede di demandare a uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione delle disposizioni relative all'insegnamento dell'educazione sanitaria, che dovrà coinvolgere gli studenti per un numero di ore non inferiore alle venti ore per quadrimestre. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica le singole istituzioni potranno decidere di affidare l'insegnamento dell'educazione sanitaria ai docenti afferenti alle classi di concorso relative alle scienze e alle scienze motorie e sportive, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, e alle scienze naturali, chimiche e biologiche, nonché alle scienze motorie e sportive, nella scuola secondaria di secondo grado.

La definizione dei contenuti da trattare nei diversi cicli di studio dovrà quindi tenere conto dei diversi livelli di apprendimento. L'insegnamento dell'educazione sanitaria copre una vastità di ambiti che vanno dall'educazione alimentare agli eccessi alimentari, dall'igiene della persona all'individuazione della pratica sportiva più adatta a ciascun soggetto, dall'apprendimento di basilari nozioni di pronto soccorso alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, fino all'individuazione di fattori di rischio comportamentale, quali sono l'alcool, il fumo, la droga, la vita sedentaria e gli eccessi alimentari.

All'articolo 3, al fine di consolidare ed ampliare le conoscenze acquisite dai docenti nei rispettivi percorsi di studio, viene infine rilevata la necessità di inserire l'educazione sanitaria nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento.

Per concludere, ben si comprende la portata innovativa e l'oggettiva utilità che potrebbero derivare dall'auspicato inserimento dell'educazione sanitaria nel novero delle discipline obbligatorie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Insegnamento dell'educazione sanitaria)

1. In conformità alle finalità previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, è introdotto, nell'ambito delle discipline curricolari obbligatorie per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, l'insegnamento dell'educazione sanitaria.

2. L'insegnamento dell'educazione sanitaria, di cui al comma 1, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è volto ad accrescere la consapevolezza circa le patologie più diffuse, attraverso una imprescindibile e mirata attività di prevenzione e promozione di corretti stili di vita.

Art. 2.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sanitaria nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, con uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle disposizioni relative al-

l'insegnamento dell'educazione sanitaria, attenendosi ai seguenti criteri:

a) definizione del monte ore, non inferiore a venti ore per quadrimestre, indipendente e autonomo nell'ambito dell'insegnamento delle discipline obbligatorie relative alle scienze, scienze naturali, chimiche e biologiche e delle scienze motorie e sportive;

b) individuazione del personale docente afferente alle classi di concorso relative alle discipline di cui alla lettera *a)*;

c) definizione dei contenuti da trattare nei diversi cicli di studio con particolare attenzione ai diversi livelli di apprendimento.

2. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi criteri e con le stesse procedure, entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

3. Le istituzioni scolastiche provvedono a rimodulare, sulla base dei regolamenti di cui al comma 1, il piano dell'offerta formativa e il monte ore riservato alle discipline obbligatorie relative all'ambito delle scienze, scienze naturali, chimiche e biologiche e delle scienze motorie e sportive al fine di includere l'insegnamento dell'educazione sanitaria.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì a includere, nella programmazione delle visite di istruzione, specifiche giornate dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le università o istituzioni ed enti di ricerca.

Art. 3.

(Formazione del personale docente)

1. Al fine di garantire la formazione dei docenti, il Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione sanitaria nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00